

COVID-19

Decreto-Legge 30 novembre 2020, n. 157, rubricato “*Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*” (G.U. n. 297 del 30 novembre 2020)

Il Decreto-Legge 30 novembre 2020, n. 157, rubricato “*Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*” (c.d. Ristori - *quater*), di seguito Decreto, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30 novembre 2020.

Le disposizioni del Decreto sono in vigore dal 30 novembre 2020.

Di seguito commentiamo le principali novità introdotte in materia fiscale.

PROROGA DEL TERMINE DI VERSAMENTO DEL SECONDO ACCONTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E DELL’IRAP.

Articolo 1¹

È stato prorogato il termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

¹ La proroga era stata anticipata a mezzo del Comunicato Stampa del MEF del **27 novembre 2020, n. 269**, rubricato “*In arrivo la proroga per il versamento del secondo acconto IRPEF, IRES e IRAP e per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’IRAP*”. Si legge in tale Comunicato: “*Il termine per il versamento della seconda o unica rata d’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovuta dagli operatori economici verrà prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre 2020 con una norma nel decreto legge cosiddetto ‘Ristori Quater’, in corso di adozione. Inoltre sarà prevista una più ampia proroga per le imprese non interessate dagli ISA, ovunque localizzate, che hanno conseguito nel periodo d’imposta precedente a quello in corso ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro e che, nel primo semestre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al primo semestre 2019. Per queste imprese il termine per il versamento della seconda o unica rata d’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP sarà prorogato al 30 aprile 2021. Analoga proroga al 30 aprile 2021 sarà prevista, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, per i soggetti non interessati dagli ISA che operano nei settori economici individuati nei due allegati al Decreto-Legge “Ristori bis” e che hanno domicilio fiscale o sede operativa nelle zone rosse, nonché per i soggetti che gestiscono ristoranti nelle zone arancioni. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 30 aprile 2021. Per i soggetti che applicano gli ISA e che si trovano nelle condizioni richieste, resta ferma la proroga al 30 aprile 2021 già prevista dall’articolo 98 del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, e dall’articolo 6 del Decreto-Legge “Ristori bis”. Il Decreto-Legge in arrivo prorogherà anche il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione IRAP, che sarà fissato al 10 dicembre, assicurando in tal modo dieci giorni in più ai contribuenti e agli intermediari”.*

CHI

1. Soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato
2. Soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)
3. Per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi **non** superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (i.e. nel 2019, per i soggetti con esercizio coincidente con solare il 2019) **e** che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di **almeno** il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019
4. Soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione che operano nei settori economici individuati negli Allegati 1 e 2 al decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 (c.d. Ristori-*bis*, si vedano le nostre precedenti comunicazioni) aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle **ZONE ROSSE**, come individuate alla data **del 26 novembre 2020**
5. Esercenti **servizi di ristorazione** nelle **ZONE ARANCIONI**, come individuate alla data del **26 novembre 2020**.

COSA

- 1. Soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.**

Il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP in scadenza il 30 novembre 2020 è prorogato al **10 dicembre 2020**.

- 2. Soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).**

Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 98 del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e all'articolo 6 del Decreto-Legge 9 novembre 2020, n. 149, (si vedano le nostre precedenti comunicazioni) che disciplinano la **proroga del termine** di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP al **30 aprile 2021**.

NOTA BENE

Articolo 98 del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104

Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze è **prorogato al 30 aprile 2021** il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Articolo 6 del Decreto-Legge 9 novembre 2020, n. 149

Nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, operanti nei settori economici individuati negli Allegati 1 e 2

del Decreto *Ristori - bis* aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle **ZONE ROSSE**, ovvero esercenti l'attività di gestione di ristoranti nelle **ZONE ARANCIONI** la proroga al **30 aprile 2021** del termine relativo al versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 si **applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi**.

3. Soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto (i.e. nel 2019, per i soggetti con esercizio coincidente con solare il 2019) e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.

Il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, è prorogato al **30 aprile 2021**.

NOTA BENE

**I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 aprile 2021.
Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.**

4. Soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione che operano nei settori economici individuati negli Allegati 1 e 2 al Decreto-Legge 9 novembre 2020, n. 149 (c.d. Ristori-bis, si vedano le nostre precedenti comunicazioni) aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle ZONE ROSSE, come individuate alla data del 26 novembre 2020.

Il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 è prorogato al **30 aprile 2021**.

ATTENZIONE

Tale proroga si applica a **prescindere** dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.

NOTA BENE

**I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 aprile 2021.
Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.**

5. Esercenti servizi di ristorazione nelle ZONE ARANCIONI, come individuate alla data del 26 novembre 2020.

Il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 è prorogato al **30 aprile 2021**.

ATTENZIONE

Tale proroga si applica a **prescindere** dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.

NOTA BENE

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 aprile 2021.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

NOTA BENE

In caso di errata applicazione delle disposizioni del comma 3 dell'articolo 24 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34², - in materia di **versamento IRAP**, si vedano le nostre precedenti comunicazioni - in relazione alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* «*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*», e successive modificazioni, l'importo dell'imposta non versata è dovuto entro il **30 aprile 2021** senza applicazioni di sanzioni né interessi.

Si riporta per comodità le seguente Tabella³.

Proroga del secondo acconto IRPEF, IRES e IRAP.

Soggetti	Proroga dei termini
Tutti i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione	Proroga al 10 dicembre 2020
Imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nei primi sei mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019	Proroga al 30 aprile 2021
Zone Rosse e ristoranti Zone Arancioni, a prescindere dal volume di fatturato e dall'andamento dello stesso	Proroga al 30 aprile 2021

² Convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77

³ Cfr. anche il Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 81 del 30 novembre 2020

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI IN SCADENZA NEL MESE DI DICEMBRE.

Articolo 2

Sono stati sospesi i versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre.

CHI

1. Soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi **non** superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto (i.e. 2019, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare) e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di **almeno** il 33% nel mese di novembre del 2020 rispetto allo stesso mese del 2019
2. Soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al **30 novembre 2019**
3. Soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'articolo 1 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in **qualsiasi area** del territorio nazionale
4. Soggetti che esercitano le attività dei **servizi di ristorazione** che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle **ZONE ROSSE** e nelle **ZONE ARANCIONI**, come individuate alla data del **26 novembre 2020**
5. Soggetti che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 del Decreto-Legge 9 novembre 2020, n. 149 (Decreto Ristori - *bis*), ovvero esercitano **l'attività alberghiera**, **l'attività di agenzia di viaggio** o di **tour operator**, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle **ZONE ROSSE**, come individuate alla data del **26 novembre 2020**

COSA

Sono sospesi i termini che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi:

- ◆ ai versamenti delle **ritenute alla fonte** (di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973) e delle **trattenute relative all'addizionale regionale e comunale**, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti di imposta;
- ◆ ai **versamenti IVA**;
- ◆ ai versamenti dei **contributi previdenziali e assistenziali**.

NOTA BENE

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Si riporta per comodità la seguente Tabella.

Sospensione dei versamenti di contributi previdenziali, ritenute e iva di dicembre.

Soggetti	Sospensione dei versamenti
<i>Imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019</i>	<i>È prevista la sospensione dei contributi previdenziali, dei versamenti delle ritenute alla fonte e dell'IVA che scadono nel mese di dicembre 2020</i>
<i>Soggetti che hanno aperto l'attività dopo il 30 novembre 2019</i>	<i>È prevista la sospensione dei contributi previdenziali, dei versamenti delle ritenute alla fonte e dell'IVA che scadono nel mese di dicembre 2020</i>
<i>Soggetti che esercitano le attività economiche sospese (a seguito del Dpcm del 3 novembre), in qualsiasi area del territorio nazionale Ristoranti in ZONE ARANCIONI e ROSSE, Tour operator, agenzie di viaggio e alberghi nelle ZONE ROSSE</i>	<i>È prevista la sospensione dei contributi previdenziali, dei versamenti delle ritenute alla fonte e dell'IVA che scadono nel mese di dicembre 2020</i>

PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI E IRAP.

Articolo 3

È stato prorogato il termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e IRAP.

CHI

Soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione.

COSA

Il termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e IRAP in scadenza il 30 novembre 2020 è prorogato al **10 dicembre 2020**.

PROROGA TERMINI DEFINIZIONI AGEVOLATE.

Articolo 4

È stato prorogato il termine relativo alle definizioni agevolate.

CHI

Soggetti interessati.

COSA

Il mancato ovvero insufficiente ovvero tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate, da corrispondere nell'anno 2020, delle definizioni agevolate⁴ non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se il debitore **effettua l'integrale versamento delle predette rate** entro il termine del **1° marzo 2021**.

PROROGA VERSAMENTI PRELIEVO ERARIALE UNICO SUGLI APPARECCHI DI CUI ALL'ARTICOLO 110, COMMA 6, LETTERA A) E LETTERA B), DEL TESTO UNICO DI CUI AL REGIO DECRETO 18 GIUGNO 1931, N. 773.

Articolo 5

È stato prorogato il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi presenti nelle sale da **biliardo o da gioco**⁵, di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del Testo Unico di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773.

CHI

Soggetti interessati.

COSA

Il versamento del **saldo** del prelievo erariale unico sugli apparecchi idonei per il gioco lecito e del **canone concessorio** del quinto bimestre 2020 deve essere versato in misura pari al 20% del dovuto sulla base della raccolta di gioco del medesimo bimestre con scadenza **18 dicembre 2020**. La restante quota, pari all'80%, può essere versata con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno.

La prima rata deve essere versata entro il **22 gennaio 2021** e le successive entro l'ultimo giorno di ciascun mese successivo; l'ultima rata deve essere versata entro il **30 giugno 2021**.

ESTENSIONE DELL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE N. 137 DEL 2020 AD ULTERIORI ATTIVITÀ ECONOMICHE.

Articolo 6

È stata estesa l'applicazione del contributo a fondo perduto.

CHI

Operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive.

⁴ Si tratta delle definizioni agevolate di cui agli **articoli 3 e 5** del Decreto-Legge 23 ottobre 2018, n. 119 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136) all'articolo **16-bis** del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58) e **all'articolo 1**, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

⁵ I.e. Sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco.

COSA

Il contributo a fondo perduto si applica anche ai soggetti che alla data del **25 ottobre 2020**, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del Decreto IVA, abbiano dichiarato di svolgere come **attività prevalente** una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 del Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137 (si vedano le nostre precedenti comunicazioni).

RAZIONALIZZAZIONE DELL'ISTITUTO DELLA RATEIZZAZIONE.

Articolo 7

È stato razionalizzato l'istituto della rateizzazione.

CHI

Soggetti interessati.

COSA

È stato modificato l'articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973, rubricato "**dilazione del pagamento**".

NOTA BENE

L'articolo 19 è stato modificato come segue:

comma 1-quater: A seguito della presentazione della richiesta di dilazione e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell'eventuale decadenza dalla dilazione:

- ◆ sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- ◆ non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- ◆ non possono essere avviate nuove procedure esecutive.

comma 1-quater 1: Non può in nessun caso essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta di dilazione

comma 1-quater 2: Il pagamento della prima rata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Tali disposizioni si applicano ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dal 30 novembre 2020.

ATTENZIONE

Con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dal 30 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è documentata, ai fini della relativa concessione, nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 100.000 euro.

Relativamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione, si decade dal beneficio della rateazione in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive.

Inoltre, in tale ipotesi:

- ◆ l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
- ◆ il carico può essere nuovamente rateizzato se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data.

I carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali anteriormente alla data di inizio della sospensione⁶ è intervenuta la decadenza dal beneficio, possono essere nuovamente dilazionati presentando la richiesta di rateazione entro il 31 dicembre 2021, senza necessità di saldare le rate scadute alla data di relativa presentazione.

È stato anche modificato l'articolo 68, comma 3-bis, del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18: con riferimento ai debiti per i quali al 31 dicembre 2019 si è determinata l'inefficacia delle definizioni in precedenza presentate, potranno essere accordate nuove dilazioni.

Tali dilazioni potranno essere accordate anche relativamente ai debiti per i quali al 31 dicembre 2019 si è determinata l'inefficacia delle definizioni di cui all'articolo 6 del Decreto-Legge 22 ottobre 2016, n. 193 (i.e. *Rottamazione delle cartelle*) e all'articolo 1, commi da 4 a 10-*quater*, del Decreto-Legge 16 ottobre 2017, n. 148 (i.e. *Rottamazione bis*).

⁶ Di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 68 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 (si vedano le nostre precedenti comunicazioni).

NOTA BENE: *Comma 1, articolo 68: "con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 dicembre 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato [Omissis]"*.

Comma 2-bis, articolo 68: "Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'Allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020".

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI ESENTI DAL VERSAMENTO IMU.

Articolo 8

Sono stati individuati i soggetti esenti dal versamento IMU.

CHI

Soggetti passivi di imposta.

COSA

Le disposizioni che hanno previsto la cancellazione della seconda rata IMU⁷ si applicano ai soggetti passivi dell'imposta municipale propria che siano anche **gestori** delle attività economiche ivi indicate.

Per ulteriori approfondimenti:

Pirola Pennuto Zei & Associati – Ufficio Studi

- ◆ **Dott. Luca Occhetta:** luca.occhetta@studiopirola.com

⁷ Di cui:

- ◆ all'articolo **177**, comma 1, lettera b), del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (*Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico*);
- ◆ all'articolo **78**, comma 1, lettere b), d) ed e), del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 (*Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo*);
- ◆ all'articolo **9**, comma 1, del Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137 (*Cancellazione della seconda rata IMU*);
- ◆ all'articolo **5**, comma 1, del Decreto-Legge 9 novembre 2020, n. 149 (*Cancellazione della seconda rata IMU*).

Si vedano le nostre precedenti comunicazioni.